



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
FINANZIAMENTI, BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI AD
ENTI PUBBLICI, SOGGETTI PRIVATI ED ASSOCIAZIONI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 29.01.2010

Indice

Articolo 1 -	Norma Generale
Articolo 2 -	Tipologia degli interventi
Articolo 3 -	Modalità per la presentazione della domanda e della documentazione necessaria
Articolo 4 -	Criteri di concessione
Articolo 5 -	Istruttoria e assegnazione contributi
Articolo 6 -	Rendicontazione delle somme concesse
Articolo 7 -	Conseguenze in caso di inadempimento al rendiconto – Verifiche
Articolo 8 -	Contributi straordinari
Articolo 9 -	Istruttoria e assegnazione di altre forme di sostegno economico-finanziario
Articolo 10 -	Patrocinio
Articolo 11 -	Osservanza dei criteri e delle modalità regolamentari
Articolo 12 -	Esclusione
Articolo 13 -	Trattamento fiscale
Articolo 14 -	Trattamento dati personali e albo dei beneficiari
Articolo 15 -	Applicazione di norme
Articolo 16 -	Diffusione del regolamento
Articolo 17 -	Abrogazione
Articolo 18 -	Entrata in vigore
Articolo 19 -	Disposizioni transitorie

Articolo 1 - Norma Generale

1. Il presente regolamento determina criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni, gruppi, enti pubblici o privati per l'organizzazione di iniziative coerenti con gli obiettivi statutari. e di programmazione dell'amministrazione della Città di Palazzolo sull'Oglio.
2. L'amministrazione cittadina concede, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, i benefici di cui al precedente comma ai soggetti ivi indicati, che operano senza fini di lucro nei seguenti settori:

- sviluppo economico
- turistico
- culturale
- pubblica istruzione
- sportivo
- socio assistenziale
- socio sanitario

o che promuovono iniziative che comunque rivestono per il territorio della Città motivo di pubblico interesse.

Articolo 2 - Tipologia degli interventi

1. I contributi e le altre forme di sostegno economico-finanziario vengono concessi per concorrere a iniziative e progetti che, nelle materie indicate nel precedente articolo, l'amministrazione cittadina ritenga meritevoli di sostegno.
2. Gli interventi di cui all'articolo precedente possono essere attuati nelle seguenti forme:
 - a. contributo in denaro;
 - b. forniture gratuite o a prezzo agevolato di beni o servizi;
 - c. ammissione a servizi offerti o gestiti dall'Amministrazione Comunale, anche in termini di organizzazione e coordinamento, a titolo gratuito o a prezzo agevolato;
 - d. cessione in uso gratuito di locali, spazi e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - e. concessione del patrocinio, che comporta la menzione: "con il patrocinio della Città di Palazzolo sull'Oglio" e la stampa sul materiale pubblicitario dell'iniziativa dello stemma della Città di Palazzolo sull'Oglio e/o altro logo indicato.

Articolo 3 - Modalità per la presentazione della domanda e della documentazione necessaria

1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di accedere ai contributi per singole iniziative, manifestazioni o interventi, devono presentare apposita istanza entro il 31 marzo di ogni anno mediante apposita modulistica allegata al presente regolamento.
2. La richiesta, indirizzata al Sindaco della Città di Palazzolo, è sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile per i gruppi di spontanea formazione e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a. denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità;
 - b. deposito presso gli uffici del Comune di copia del proprio statuto o informazioni relative agli organizzatori per i gruppi di spontanea formazione;
 - c. dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'articolo 7 della Legge n. 115 del 2 maggio 1974, dall'articolo 4 della Legge n. 659 del 18 novembre 1981 e successive modificazioni;

- d. descrizione dell'iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo con l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, della data o del periodo nel quale si svolgerà l'attività e di elementi che consentono di individuare l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4;
 - e. rispondenza dell'iniziativa a obiettivi di interesse generale e, comunque, in sintonia con gli indirizzi programmatici della Città di Palazzolo sull'Oglio;
 - f. modalità organizzative e pubblicitarie dell'iniziativa;
 - g. preventivo delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione e ammontare del contributo richiesto;
 - h. eventuali finanziamenti erogati a sostegno dell'iniziativa da altri enti e soggetti pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti.
3. La richiesta di contributo riferita ad attività ordinaria annuale deve essere presentata nel termine perentorio del 31 marzo di ogni anno e deve contenere le indicazioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la descrizione dell'attività svolta, la sua utilità, importanza e rilevanza sociale e territoriale, nonché l'incidenza del volontariato.
 4. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di accedere alle altre forme di sostegno economico-finanziario, devono indirizzare richiesta al Sindaco della Città di Palazzolo sull'Oglio, sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile per i gruppi di spontanea formazione, che dovrà contenere quanto indicato al precedente comma 2, lettere a), b) e c); nella richiesta dovrà essere specificata la tipologia degli interventi richiesti fra quelli indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d) e le finalità che si intendono perseguire.
 5. Il comune si riserva di assumere ogni altra informazione utile al fine delle proprie determinazioni.

Articolo 4 - Criteri di concessione

1. L'amministrazione cittadina assegna i contributi con riferimento ai seguenti criteri:
 - a) per l'attività annuale delle associazioni:
 - assenza di fini di lucro negli scopi statuari;
 - utilità, importanza e rilevanza sociale dell'attività svolta;
 - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statuari
 - rilevanza territoriale dell'attività;
 - b) per singole manifestazioni, iniziative e interventi:
 - particolare rilevanza sotto il profilo della promozione turistica e culturale del territorio Cittadino;
 - significatività dell'intervento sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e naturalistico della Città e/o delle strutture sulle quali l'intervento viene effettuato;
 - rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo sociale.
2. Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto:
 - della disponibilità delle associazioni a prestare, su richiesta dell'Amministrazione, collaborazione nella promozione di attività che abbiano attinenza con l'attività precipua dell'Associazione/ente/società richiedente il contributo
 - della rispondenza dell'iniziativa agli indirizzi programmatici;
 - del grado di rilevanza sociale, culturale ed economica delle attività svolte e dell'iniziativa programmata;
 - della eventuale presentazione, da parte dell'Associazione/ente/società richiedente il contributo, di una programmazione pluriennale delle proprie attività;

- del costo dell'iniziativa e della quota a carico dei partecipanti (con un'attenzione particolare per le piccole realtà);
- di contributi in denaro concessi da parte di enti o privati;
- della valutazione dell'iniziativa in base a:
 - 1) area di interesse cittadino e sovracomunale;
 - 2) originalità;
 - 3) attualità del tema;
 - 4) continuità e circuitabilità;
 - 5) ricaduta sul pubblico;
 - 6) provenienza del pubblico;
 - 7) ricaduta per la Città;
 - 8) collaborazione e/o coinvolgimento di altri enti o associazioni.

Articolo 5 - Istruttoria e assegnazione contributi

1. Le richieste di contributi sono assegnate al settore competente per materia, il quale entro 30 giorni potrà richiedere eventuale documentazione aggiuntiva o note scritte di chiarimenti. In tal caso l'interessato dovrà adempiere a quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni; la mancata risposta scritta equivarrà a rinuncia al contributo.
2. Le istanze istruite, con evidenziazione di quelle prive dei requisiti richiesti, sono trasmesse dai responsabili dei singoli settori alla giunta comunale.
3. La giunta comunale, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri indicati nell'articolo 4 del presente regolamento, determina l'importo del contributo da assegnare ai richiedenti per le attività e gli interventi ammessi e indica i soggetti non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione. Spetta al dirigente del settore competente la conseguente determinazione ad impegnare la relativa spesa.
4. Dell'ammontare del contributo deve essere data comunicazione al richiedente, a cura del dirigente del settore interessato, entro 15 giorni dall'assegnazione; nello stesso termine deve essere data comunicazione dell'eventuale diniego e della relativa motivazione.

Articolo 6 - Rendicontazione delle somme concesse

1. Avvenuta l'effettuazione dell'iniziativa per la quale è stato assegnato il contributo, dovrà essere presentata al comune di Palazzolo sull'Oglio una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione beneficiaria, dalla quale risulti la rendicontazione della somma concessa, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento della manifestazione, la partecipazione e i risultati conseguiti.
2. Successivamente al ricevimento della suddetta rendicontazione, il dirigente del settore competente, in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione della giunta, provvederà alla liquidazione dei contributi.
3. I beneficiari di contributi riferiti ad attività ordinaria annuale devono presentare la rendicontazione della somma concessa con le modalità di cui al precedente comma 1 entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo all'anno di assegnazione. Il dirigente del settore competente, eseguite le dovute verifiche, provvederà all'erogazione dei contributi con apposita liquidazione.

Articolo 7 - Conseguenze in caso di inadempimento al rendiconto - Verifiche

1. La mancata presentazione della rendicontazione, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.
2. Nel caso che dal rendiconto risulti che una parte del contributo concesso non sia stato speso, si procederà all'erogazione limitatamente alla somma effettivamente utilizzata.
3. Il comune può disporre verifiche nei confronti di ciascun richiedente sull'utilizzazione e sull'efficacia dell'intervento concesso; inoltre, con motivato provvedimento, si riserva la facoltà di disporre la revoca qualora non venga più riscontrato il presupposto per l'erogazione.

Articolo 8 - Contributi straordinari

1. Il comune può erogare contributi straordinari, anche di propria iniziativa, per manifestazioni, interventi o iniziative in occasione di eventi di particolare eccezionalità o rispondenti a interessi ritenuti di carattere preminente; resta ferma l'applicazione normativa di cui agli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 9 - Istruttoria e assegnazione di altre forme di sostegno economico-finanziario

1. La richiesta di altre forme di sostegno economico-finanziario, come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d) del presente regolamento, sono assegnate al settore competente per materia, il quale entro 30 giorni potrà richiedere eventuale documentazione aggiuntiva o note scritte di chiarimento. In tal caso l'interessato dovrà adempiere a quanto richiesto entro il termine perentorio di 15 giorni; la mancata risposta scritta equivarrà a rinuncia alla forma di sostegno economico-finanziario.
2. All'assegnazione delle dette forme di sostegno economico-finanziario provvede il dirigente del settore competente mediante determinazione, che dovrà contenere la motivazione dell'assegnazione in conformità ai criteri deducibili dall'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 10 - Patrocinio

1. La concessione del patrocinio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), è data dal Sindaco. La concessione del Patrocinio deve contemplare l'utilizzo dello stemma comunale sul materiale informativo della iniziativa/manifestazione/evento da parte del soggetto proponente attraverso i mezzi quali la stampa dei manifesti, locandine, pieghevoli, inviti e altro tipo di cartaceo o strumento di comunicazione.
2. Il patrocinio deve essere richiesto con apposita istanza su modulo predisposto da parte del comune allegato al presente regolamento come parte integrante, dal soggetto organizzatore e concesso tramite lettera scritta dal Sindaco.
3. Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.
4. Il Sindaco può conferire targhe, coppe, trofei, medaglie, libri e altri premi in rapporto alla natura ed all'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione programmata e patrocinata dal comune.

Articolo 11 – Osservanza dei criteri e delle modalità regolamentari

1. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti dell'Amministrazione Comunale relativi agli interventi di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241 del 1990.

Articolo 12 - Esclusione

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
 - le provvidenze disciplinate da norme di legge, regolamenti e specifiche convenzioni;
 - i contributi erogati in attuazione di funzioni conferite al comune;

- i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di partecipazione nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente con l'Amministrazione Comunale quando tali iniziative sono previste nel programma dell'amministrazione;
 - i versamenti che il comune deve effettuare in quanto socio o componente di società, ente o associazione cui la stessa partecipa.
2. E' inoltre esclusa l'applicazione del presente regolamento alle richieste di contributo avanzate dalle istituzioni scolastiche per progetti e attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei piani di offerta formativa.

Articolo 13 - Trattamento fiscale

1. Nei casi contemplati dal comma 2 dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

Articolo 14 - Trattamento dati personali e albo dei beneficiari

1. I dirigenti dei settori sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti, secondo le vigenti disposizioni normative in materia.
2. Presso il settore "Segreteria" è tenuto l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma della Legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 7 maggio 2000, aggiornato annualmente e inserito sul sito Internet del Comune di Palazzolo sull'Oglio.
3. Il dirigente responsabile del settore, sulla base delle determinazioni adottate per l'erogazione dei contributi, dovrà provvedere a inviare al settore "Segreteria" i dati relativi ai beneficiari dei contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica, al fine di consentire l'aggiornamento dell'albo.

Articolo 15 - Applicazione di norme

1. Qualsiasi intervento sarà concesso previa dichiarazione che l'iniziativa avverrà nel rispetto di tutte le leggi nazionali, regionali e dei regolamenti locali.
2. L'Amministrazione Comunale resta in ogni caso estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisce tra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi.
3. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e attività alle quali ha concesso contributi.

Articolo 16 - Diffusione del regolamento

1. La giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.

Articolo 17 - Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9 febbraio 2007.

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni ed entrerà in vigore alla scadenza di tale periodo.

Articolo 19 - Disposizioni transitorie

1. Conservano validità le domande di contributo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e conformi alle norme del precedente regolamento.